

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ASSOCIAZIONE FAME APS

ART. 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Dlgs.
n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

l'associazione denominata: <<ASSOCIAZIONE FAME APS>>

(di seguito "Associazione"). L'utilizzo
dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato
all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in via Giuseppe
Sparacino 58 nel Comune di Modica.

La variazione dell'indirizzo della sede legale
all'interno del medesimo comune, deliberata dal Con-
siglio Direttivo, non dovrà intendersi quale
modifica del presente atto. Con delibera del
Consiglio Direttivo potranno essere istituite e
soppresse sedi operative e/o secondarie.

ART. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4 - Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue
finalità civiche, solidaristiche e di utilità



sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi. In particolare l'Associazione ha l'obiettivo di:

- proporre attività ed eventi di carattere culturale;
- proporre attività di riscoperta del territorio in cui opera senza alcuna limitazione territoriale;
- riqualifica di aree dismesse, rappresentate da luoghi in cui confluisce degrado e si annidano problematiche legate alla sicurezza, creando situazioni di aggregazione sociale;
- svolgere attività di formazione in tutte le arti e discipline umane rivolgendo l'attenzione a fasce di popolazione che tipicamente rimangono escluse da questo tipo di iniziative.
- Svolgere attività di riscoperta ambientale e naturale del paesaggio circostante proponendo in primis la tutela dei siti individuati come tali
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,

promozione delle pari opportunità e delle

iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche

dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8

marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale

di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24

dicembre 2007, n. 244 (art. 5, comma 1, lett. w),

D. Lgs. 117/2017);

- promozione della cultura della legalità, della

pace tra i popoli, della nonviolenza e della

difesa non armata (art. 5, comma 1, lett. v), D.

Lgs. 117/2017);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla

prevenzione della dispersione scolastica e al

successo scolastico e formativo, alla prevenzione

del bullismo e al contrasto della povertà

educativa (art. 5, comma 1, lett. l), D. Lgs.

117/2017);

- organizzazione e gestione di attività turistiche

di interesse sociale, culturale o religioso (art.

5, comma 1, lett. k), D. Lgs. 117/2017);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o

di beni confiscati alla criminalità organizzata

(art. 5, comma 1, lett. z), D. Lgs. 117/2017).

ART. 5 - Attività

Per la realizzazione dello scopo sociale l'Associa-



zione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, riconducibili al settore di attività di cui all'art. 5, comma 1, lettere i), e d) del D.lgs. n. 117/2017, in particolare:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7

del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



L'associazione, al fine di reperire fondi per autofinanziarsi, può anche intraprendere iniziative, manifestazioni, concorsi, mostre, spettacoli musicali e teatrali, consulenze verso terzi.

ART. 6 - Soci. Ammissione

Possono essere soci dell'Associazione, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, accettano integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività sociali e che versano la quota associativa. Quest'ultima non è trasferibile ad alcun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il

diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

ART. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto:

- a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività da essa promosse e alla vita associativa in genere;
- a partecipare alle assemblee esercitando il diritto di voto;
- ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- di esaminare i libri sociali presso la sede (legale e/o operativa) dell'Associazione estraendone copia a propria cura e spese, previa richiesta scritta indirizzata al Presidente.

I soci sono tenuti:

- a sostenere le finalità dell'Associazione;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

• a versare alle scadenze stabilite le quote sociali.

ART. 8 - Perdita della qualifica di socio

Il rapporto associativo si scioglie, per morte, per recesso, per esclusione o per decadenza. Il recesso diviene efficace con la ricezione, da parte del Consiglio Direttivo, della relativa comunicazione.

L'esclusione può essere disposta per mancato rispetto delle norme statutarie e/o regolamentari e/o comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni; la

decadenza viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo di esclusione o decadenza, gli interessati possono proporre ricorso alla Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

ART. 9 - Volontari

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie



capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito,

senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività di volontario non può essere retribuita

in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata,

entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario

possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore. Il Consiglio Direttivo delibera sulle

tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 10 - Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente ed il Vice Presidente;

l'Organo di Controllo, ove nominato, in caso di su-

peramento dei limiti di cui all'articolo 30 del

Codice del Terzo settore;

l'Organo di Revisione legale dei conti, ove
nominato, in caso di superamento dei limiti di cui

all'articolo 31 del Codice del Terzo settore.

A garanzia della democraticità della struttura
dell'Associazione, si stabilisce che tutte le
cariche sono elettive.

ART. 11 - L'assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci in
regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando obbligatorio per legge,
il soggetto incaricato della revisione legale dei
conti;

c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e,



quando ciò sia obbligatorio per legge, il bilancio sociale;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

ART.12 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria; è inoltre

convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno

il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.

La convocazione deve avvenire con comunicazione scritta (anche a mezzo e-mail) contenente luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della quota associativa. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro socio, mediante delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie occorre la presenza di almeno

tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per





l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a

distanza (videoconferenza, teleconferenza, ecc.), a condizione che sia consentito:

- al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Delle riunioni dovrà essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario che lo ha redatto, da inserire nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

ART. 13 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio

Emilia
Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da tre

a sette membri. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri, si procederà, da parte

del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti, che dureranno in carica quanto gli altri amministratori. Allorché questo elenco fosse esaurito, saranno indette

elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e spetterà all'assemblea nominare il nuovo organo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. In particolare, è compito del

Consiglio Direttivo:

- nominare al proprio interno il Presidente ed il

Vice Presidente;

- deliberare in merito all'ammissione dei soci;
- deliberare l'ammontare della quota associativa annuale e il termine per adempiere;

- deliberare in merito all'esclusione e decadenza dei soci;





- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

- deliberare in ordine al bilancio preventivo;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio e, qualora obbligatorio per legge, del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e

strumentale delle eventuali attività diverse svolte;

- nominare, eventualmente, un Segretario e un Tesoriere;

- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto ad altri organi sociali.

Il Consiglio Direttivo può conferire deleghe di funzioni da attribuire al Presidente o ad altri singoli consiglieri.

ART. 14 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei presenti.

La convocazione deve avvenire con comunicazione

scritta (anche a mezzo e-mail) contenente luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine del giorno, inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni dovrà essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario che lo ha redatto, da inserire nel libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 15 - Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- assumere nei casi di urgenza i provvedimenti necessari ed indifferibili per il funzionamento



dell'Associazione, sottoponendoli al Consiglio Direttivo appositamente convocato entro quindici giorni.

ART. 16 - Organo di controllo e di Revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del

Terzo Settore. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti

nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale, ove obbligatorio, dà atto degli

esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine,

possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di

cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso

salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività pre- stata ai

fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 17 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria

attività da:

- quote associative;





- contributi pubblici e privati;
- sponsorizzazioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 18 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19 - Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni

anno. Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio redatto secondo le Linee Guida approvate con decreto ministeriale ai sensi del Codice del Terzo Settore che documenta, tra l'altro, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno.

Laddove ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

ART. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs n.

117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le



disposizioni dell'Assemblea.

ART. 21 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Roberto Galli
Roberto Galli
Marco Galli
Giovanni Adami
Franco Ferraro
Giuseppe Sannar
Angelo Maria Gatti



ALLEGATO ALL'ATTO N. 1373 DEL 12/12/2015